

**STATUTO
della
FONDAZIONE “OSPEDALI MONDOVI’ e CEVA – ENTE
DEL TERZO SETTORE”**

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Fondazione denominata “OSPEDALI MONDOVI’ e CEVA - Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, Fondazione "O.M.C. - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la "Fondazione").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha la sede nell'Ospedale di Mondovì.

Il consiglio direttivo può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione nasce al fine di perseguire gli obiettivi che a suo tempo caratterizzavano l'associazione “Amici della sanità per il sud-ovest della Provincia di Cuneo”, costituita nel 2018 da persone accomunate dalla consapevolezza, fatta propria dalla Fondazione, che la sanità del territorio locale e regionale debba essere sostenuta con azioni concrete, con lo scopo di supportare la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e, in particolare, le strutture esistenti nei Comuni di Mondovì e Ceva, al fine di mantenere un livello di assistenza sanitaria di qualità adeguata. A tal fine, la Fondazione ha lo scopo di concorrere al sostegno delle attività delle strutture territoriali ed ospedaliere nell'area geografica del distretto “SUD-EST” dell'ASL CN1. Opererà, quindi, sia per incrementare e integrare risorse e strumentazioni destinate alle strutture territoriali ed ospedaliere del distretto, sia per migliorare e garantire il livello dei servizi erogati.

La Fondazione opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Art. 4 – Attività istituzionale

Con riferimento ai settori sopra indicati, la Fondazione svolge la propria attività allo scopo di sostenere e supportare l'attività sanitaria territoriale ed ospedaliera con:

a) la raccolta di fondi, o in genere contributi, a enti pubblici, territoriali e non, a enti privati e a persone fisiche, finalizzata all'acquisizione, di concerto con i diversi responsabili dell'attuale Azienda Sanitaria ASL CN1 e con i responsabili delle Strutture Sanitarie operative, di attrezzature ed apparecchiature mediche;

b) l'attivazione di ogni tipo di concreta iniziativa, connessa alla precedente attività, e diretta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti; promuovere e diffondere la conoscenza e l'applicazione della carta dei diritti del paziente in ospedale; migliorare l'umanizzazione delle strutture anche attraverso eventuali acquisizioni di beni, attrezzature e servizi; contribuire allo sviluppo culturale e scientifico del personale operante nelle realtà funzionali presenti nell'area geografica individuata, attraverso eventi formativi e divulgativi anche rivolti alla popolazione.

La Fondazione potrà svolgere, inoltre, attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le attività sanitarie del distretto e, in particolare, verso le attività ospedaliere nell'ambito del territorio del distretto. Per il raggiungimento dello scopo statutario, la Fondazione si propone di:

- promuovere manifestazioni, eventi, iniziative di comunicazione in ambito sociale e culturale allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;

- istituire ed erogare premi e borse di studio, organizzare corsi di formazione professionale, informazione e divulgazione, dibattiti e convegni finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 5 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6, D.lgs. n. 117/2017. Il consiglio direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. n.117/2017.

Art. 6 – Durata

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 7 – Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che vengono dichiarati tali dall'assemblea dei fondatori.

I Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso tramite lettera raccomandata A/R ovvero PEC inviata alla Fondazione all'attenzione del Presidente.

In caso di decesso di un Fondatore, la qualifica di Fondatore non è trasferibile agli eredi.

In ogni caso, i Fondatori o i loro eredi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione in merito all'apporto effettuato.

Art. 8 – Lavoratori dipendenti

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, la loro retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015, così come previsto dall'art. 16, D.lgs. n.117/2017. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, D.lgs. n.117/2017 esercitate dalla Fondazione, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici. La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, D.lgs. n.117/2017.

Art. 9 – Volontari

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18, D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 – Raccolta fondi

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi. A tal fine, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla dotazione di euro 50.000 (trentamila) conferita a tale titolo dai fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti,

donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione, nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'assemblea dei fondatori, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei fondatori;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- l'organo di controllo;
- il revisore dei conti.

È inoltre possibile l'istituzione di cariche onorarie, con delibera motivata del consiglio direttivo.

Il presidente, i consiglieri e i titolari di eventuali ulteriori cariche, anche onorarie, svolgono la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, per l'attività della Fondazione, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

I membri dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti percepiscono il compenso stabilito all'atto della nomina.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per il corrispondente organo delle società per azioni.

Art. 13 – Consiglio direttivo

La Fondazione è retta da un consiglio direttivo composto di cinque membri, fra i quali vi sono il presidente e il vice presidente, nominati dai fondatori nell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo rimarranno in carica per tre esercizi finanziari con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio finanziario. Scaduto il primo mandato, i membri del consiglio direttivo sono individuati dall'assemblea dei fondatori. Due dei membri del consiglio direttivo possono essere indicati, con comunicazione scritta diretta al presidente della fondazione, uno dal Comune di Mondovì e uno dal Comune di Ceva, ferma restando la competenza di nomina da parte dell'assemblea dei

fondatori.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i membri del consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Ai membri del consiglio direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il consiglio direttivo, con deliberazione presa a maggioranza, provvederà ad integrarne il numero.

Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del consiglio.

Qualora le disposizioni di cui sopra non possano attuarsi, al riguardo provvede l'autorità governativa.

Art. 14 – Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ed è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente ovvero dal consigliere più anziano di età.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, dal vice presidente o richiesto da almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai consiglieri, al segretario generale, se nominato, e all'organo di controllo, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consiglieri, il segretario generale, se nominato, e tutti i componenti dell'organo di controllo. Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 15 – Validità e deliberazioni del consiglio direttivo

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio direttivo stesso.

Art. 16 – Poteri del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il consiglio direttivo delibera in ordine:

- a) alla nomina del segretario generale e al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione del suo emolumento;
- b) alla nomina, ove lo ritenga opportuno, di comitati consultivi, come il comitato scientifico, e alla determinazione dei loro compiti;
- c) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, ove previsto;
- d) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione alla determinazione dei rimborsi spese e degli emolumenti per gli organi della Fondazione;
- e) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- f) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- g) alla erogazione di denaro, beni o servizi;
- h) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- i) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- j) alla stipula di contratti di servizi, di acquisto di beni di ogni natura e specie;
- k) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- l) alla partecipazione in enti o società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- m) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti;
- n) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione non indicato come competenza di altro organo dal presente statuto.

Il consiglio direttivo può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Fondazione.

Art. 17 – Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, nonché l'assemblea dei fondatori.

Il presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo Statuto o dal consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere ed assume comunque qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone in tale ultimo caso al consiglio direttivo nella prima riunione successiva per la ratifica.

Il presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Fondazione, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e

documenti in genere relativi ad operazioni decise dal consiglio direttivo.

Art. 18 – Vice presidente

Al vice presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e i poteri di cui all'articolo 15, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

La firma del vice presidente fa fede, nei confronti dei terzi, in caso di assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 19 – Assemblea dei fondatori

L'assemblea dei fondatori è composta dai fondatori.

Essa delibera in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca dei componenti del consiglio direttivo;
- b) alla nomina del presidente e del vice presidente e al conferimento agli stessi dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni;
- c) alla nomina dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o della società di revisione;
- d) all'ammissione di nuovi Fondatori, anche su proposta del consiglio direttivo;
- e) alla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) alle modifiche del presente statuto;
- g) alla ricostituzione del patrimonio minimo nel caso in cui venisse accertata da parte del consiglio direttivo, o dell'organo di controllo in caso di sua inerzia, la riduzione del patrimonio minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite e di cui all'articolo 11, comma 4, del presente statuto;
- h) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione.

Art. 20 - Riunioni dell'assemblea dei fondatori

L'assemblea dei fondatori è convocata dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purché in Italia.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Art. 21 – Validità - Deliberazioni dell'assemblea dei fondatori

L'assemblea è regolarmente costituita con la maggioranza dei fondatori e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del fondatore più anziano di età. Per le delibere concernenti le modifiche di statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei fondatori.

Ogni membro dell'assemblea dei fondatori, iscritto da almeno tre mesi nel libro dei fondatori, ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea dei fondatori da un altro fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione e trascritti su apposito libro tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 22 – Organo di controllo

L'assemblea dei fondatori nomina l'organo di controllo, anche monocratico, i cui membri restano in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8, D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, l'assemblea dei fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del consiglio

direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti resta in carica per tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 20.

Art. 24 – Segretario generale

Il segretario generale, ove nominato, cura sotto la direzione del presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, coordina e dirige le attività della Fondazione, predispone il bilancio preventivo, d'esercizio e sociale (ove previsto) e partecipa alle riunioni del consiglio direttivo in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dal consiglio direttivo e/o dal presidente.

Art. 25 – Libri e registri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dagli artt. 13 ss. del D.lgs. n. 117/2017:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei fondatori, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 26 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio e i documenti relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.

Art. 28 – Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, nonché in caso di cancellazione al RUNTS, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, il patrimonio residuo sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, il consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 29 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 30 – Prima nomina organi della Fondazione

Per la prima volta, gli organi della Fondazione possono essere nominati in sede di atto costitutivo.

Firmato:

ACHINO Tiziana

Erica AZZOAGLIO

BIANCHINI Angelo

BIANCHINI Federico

don Flavio BEGLIATTI

Davide BLENGINI

GAZZANO Gabriele

FACCIA Luciano

Nicola FILIPPI

Alessandro GASTALDI

Paolo GASTALDI

Elena TOMATIS

Giuseppe MURATORE

Giuseppe OCCELLI

Marta PITTALUGA

Mariangela SCHELLINO

Alessandro BATTAGLIA

Pier Franco BLENGINI

TOMATIS Gian Marco

Nadia TOMATIS

Gabriele TURCO

Liliana GOZELLINO

Fabio TROLLI

Giulia MARINELLI

Remo Maria MORONE